

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO – IN CONCESSIONE – DELLA GESTIONE RSA E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI NEL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA. CIG 987238991F

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

La Centrale Unica di Committenza del Saronnese, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Promozione della persona, della famiglia e della società – Sussidiarietà, Scuola, Cultura e Sport del Comune di Caronno Pertusella n. 306 del 21.4.2023 e della propria determinazione n. 32/593 del 09.06.2023, bandisce gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 e ss.gg. del D.lgs 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La presente procedura è una “concessione di servizi” di cui all’articolo 3, c. 1, lett. vv) del D.lgs. 50/2016 (d’ora in poi definito anche “Codice”), da assentire conformemente a quanto stabilito dall’art. 164, co. 2, del Codice.

Il presente disciplinare contiene i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di espletamento della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi criteri di valutazione, nonché le modalità di aggiudicazione e perfezionamento del contratto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in concessione della gestione RSA e del servizio pasti a domicilio per anziani e disabili.

Si precisa che, trattandosi di una concessione di servizi, il rischio operativo legato alla gestione del servizio – sotto forma del rischio di disponibilità, come definiti dall’art. 3, lett. bbb), del Codice - è interamente a carico del Concessionario. Pertanto, il Servizio sarà gestito dal Concessionario in piena autonomia organizzativa e a suo completo rischio d’impresa, comunque nell’ambito di quanto stabilito nel contratto di servizio.

Fermi restando gli obblighi del Concessionario previsti in tutti gli elaborati oggetto della gara e dell’offerta presentata, la concessione ha ad oggetto le prestazioni, meglio individuate nel Capitolato Speciale, interamente compensate, come stabilito dal presente Disciplinare di gara, con il canone contrattuale spettante al soggetto affidatario per come determinato in base al contenuto dell’offerta risultata aggiudicataria.

L’aggiudicatario ha la facoltà, ai sensi dell’art. 184, co. 1, del Codice, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

Il valore minimo del capitale sociale della società di progetto è fissato in € 100.000,00 (centomila).

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta dovrà essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La società così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.

Tale subentro non costituisce cessione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto SinTel (di seguito Piattaforma), accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60, 164 e ss.gg e 95 del Codice.

Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Caronno Pertusella – [codice NUTS ITC41]
CIG 987238991F.

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è la dott.ssa Alberti Sara – Responsabile del Settore Promozione della persona, della famiglia e della società – Sussidiarietà, Scuola, Cultura e Sport del Comune di Caronno Pertusella.

Responsabile del procedimento di gara è l'avv. Elena Maccoppi, Responsabile della Centrale Unica di Committenza - indirizzo e-mail cuc@comune.saronno.va.it.

I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, **entro il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 17 LUGLIO 2023**, la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione «Comunicazioni della procedura» dellapiattaforma “Sintel” con un preavviso di 24 ore.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite lecomunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, cheimpediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.comune.saronno.va.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure,sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato “Modalitàtecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla reteInternet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite il Contact Center di ARIA SPA telefonando al numero verde 800.116.738 oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati (domanda di partecipazione, DGUE e ulteriori dichiarazioni);
- c) Relazione illustrativa
- d) Capitolato e relativi allegati a) – b) – c) – d);
- e) Elemento economico finanziari essenziali e relativi allegati;
- f) Sistema criteriale di valutazione dell'offerta;
- g) Contratti convenzione concessione RSA Corte Cova con matrice rischi;
- h) Relazione art. 181 comma 3 D.Lgs. 50/2016;
- i) Documento Unico di valutazione Rischi (DUVRI);

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, sul profilo della Centrale Unica di Committenza nella sezione “servizi on line/bandi e avvisi”, al seguente link: www.comune.saronno.va.it e sulla Piattaforma SinTel all'indirizzo: www.ariaspa.it.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione “Comunicazioni procedura” della Piattaforma Sintel riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla medesima Piattaforma Sintel attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”.

Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito internet della stazione appaltante (www.comune.saronno.va.it), nonché sulla piattaforma Sintel di ARIA Spa.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni nell’ambito della presente procedura di gara avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel denominato “Comunicazioni della procedura”, assegnato al concorrente al momento della registrazione alla Piattaforma ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’oggetto della concessione è costituito:

- a) dalla gestione complessiva della Struttura, comprensiva sia delle attività socio-assistenziali socio-sanitarie sia delle attività complementari (come descritte nel Capitolato Speciale);
- b) dalla gestione del servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e consegna pasti a domicilio, secondo quanto previsto dall’Allegato 1, comma E. (Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva per strutture ospedaliere, assistenziali,sociosanitarie e detentive) del Decreto 10 marzo 2020, per i residenti anziani e disabili che ne facciano richiesta (secondo i parametri e gli standard specificati nel Capitolato Speciale).

I servizi di cui sopra sono riportati nei termini di composizione di seguito specificata:

Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)
Servizi di assistenza sociale con alloggio	85311000-2	P
Servizi infermieristici di case di cura	85144100-1	S
Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti	55300000-3	S
Servizi di pulizia	90910000-9	S
Servizi di gestione di lavanderie	98311100-7	S
Servizi di riparazione e di manutenzione	50000000-5	S

I servizi oggetto della concessione, per l’utenza cui sono rivolti e per il contesto in cui sono sviluppati, devono essere gestiti in forma unitaria integrata da un unico soggetto. In caso di frazionamento gestorio, infatti, si determinerebbe il rischio di una differenziazione prestazionale e qualitativa che potrebbe sfavorire alcuni utenti.

Anche il servizio di pasti a domicilio è da intendersi compreso nell’integrazione delle attività, nel perseguimento dell’obiettivo della RSA come fulcro per i servizi alla persona per le persone anziane e fragili nel territorio.

Pertanto la procedura di affidamento è finalizzata ad aggiudicare i servizi in un unico lotto.

3.2 CORRISPETTIVI

Il valore complessivo presunto della concessione calcolato su 10 anni di servizio, da intendersi come valore posto a

base d'asta, è determinato in **€ 16.583.300,00**, sulla base dei seguenti elementi compositivi e dei relativi dati di calcolo:
a) retta ospiti: 74 € al giorno per 59 ospiti = 4.366,00 al giorno per 365 giorni = 1.593.590,00 annui per 10 anni pari a € 15.935.900,00;
b) pasti a domicilio: 8,30 € a pasto, 1 pasto al giorno per cinque giorni per 15 utenti = 75 pasti a settimana per 52 settimane, per un totale di 3.900 pasti annui per 8,30 € 32.370,00 annui totale per dieci anni pari a € 323.700,00.

Il valore della concessione è calcolato su tutti i ricavi potenziali noti possibili per il concessionario, in base a quanto previsto dall'art. 167 del d.lgs. n. 50/2016.

Il complesso dei ricavi deriva per il concessionario interamente dalle tariffe corrisposte dagli utenti della RSA e del servizio pasti domiciliare.

Non è previsto da parte del Comune alcun canone di disponibilità/gestione, nessun altro tipo di corrispettivo parziale e nessun contributo per gli investimenti da effettuare in relazione agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché in relazione alla sostituzione degli arredi.

I costi della sicurezza, intesi come costi per sostenere le misure specifiche per far fronte ai rischi da interferenze e ai rischi specifici evidenziati nel DUVRI, sono complessivamente pari a € 2.500,00.

Il valore dei costi della sicurezza è assorbito nel valore dei ricavi derivanti dalla gestione dei servizi oggetto della concessione ed è tratto dal concessionario dalle tariffe per gli stessi servizi.

Il canone concessorio annuo posto a base d'asta è pari a **€ 182.688,00** IVA esclusa.

Gli operatori economici dovranno proporre un'offerta in rialzo.

3.3 DURATA

In forza di quanto previsto dall'art. 168 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 19 del d.lgs. n. 201/2022, la durata della concessione di servizi è stata definita in un periodo di **dieci (10) anni**, decorrenti dalla stipulazione del contratto con l'Operatore Economico individuato come concessionario, in ragione:

- a) della complessità dei servizi resi nella struttura, in rapporto al dimensionamento della stessa e delle caratteristiche delle attività rese agli utenti, obbligatoriamente in forma integrata, comportanti necessariamente continuità prestazionale, tale da richiedere un periodo minimo significativo (tre anni) per l'ottimizzazione dell'equilibrio economico-finanziario ed un successivo periodo altrettanto significativo per il consolidamento dei servizi stessi;
- b) del livello complessivo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ricondotti a carico del concessionario, che presuppongono per il loro valore un periodo adeguato all'ammortamento, stimabile su base decennale (in rapporto alla realizzazione del complesso di interventi più significativi, con i relativi costi, nell'arco di un periodo tra i tre e i cinque anni dall'avvio dei servizi).

È facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna del servizio, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

3.4 OPZIONI E RINNOVI

In base all'art. 3, comma 4 del Capitolato speciale e ad analoga previsione contenuta nel Contratto-convenzione, il Comune si riserva la possibilità di estendere la durata della concessione per un periodo determinato, ai soli fini dell'effettuazione della nuova procedura di affidamento dei servizi, in conformità con la normativa pro tempore vigente. Tale estensione è da intendersi come "proroga tecnica", unicamente finalizzata allo sviluppo della nuova procedura di affidamento, e non come rinnovo o estensione temporale discrezionalmente definita dal Comune per altre esigenze.

In considerazione delle tempistiche per lo svolgimento delle procedure di affidamento specificate dall'art. 17, comma 3 e dall'allegato I.3. del d.lgs. n. 36/2023, la durata dell'estensione (proroga tecnica) della concessione è indicativamente ipotizzabile in dodici (12) mesi.

3.5 VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE

In funzione della possibile estensione (proroga tecnica) della concessione ai fini dello svolgimento della procedura per il nuovo affidamento (v. art. 3, comma 4 Capitolato speciale), ai sensi dell'art. 167, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 il valore totale stimato della concessione, inteso come la sommatoria del valore complessivo presunto riferito alla durata stabilita (€ 16.583.300,00) e il valore presunto della potenziale estensione temporale (€. 1.658.330) è pari a €. 18.241.630,00;

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) del Codice, si intende per «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del D. Lgs.

23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240 (d.lgs. 50/2016, art. 45).

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per qualiconsorti il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, di indicare al loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privodel potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta laqualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate aduna procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei sottoindicati requisiti minimi di partecipazione di carattere generale (oltre che di idoneità professionale, di idoneità economica e tecnica).

Il possesso di tutti i requisiti di carattere generale non è frazionabile per raggruppamenti e figure assimilate; deve essere comprovato anche in capo ai consorziati indicati come esecutori.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, nonché per violazioni non definitivamente accertate, qualora il mancato pagamento costituisca una graveviolazione ai sensi, rispettivamente, del secondo o del quarto periodo del comma 4 dell'art. 80 del Codice e successivo D.M. 28/09/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 delMinistero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della comprova del possesso dei requisiti **devono** essere trasmessi mediante il servizio FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. Link al sito istituzionale <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto dellapresente procedura di gara.
- b) *nel caso di società cooperative*, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell' Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione,da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

I requisiti speciali richiesti agli Operatori Economici per la partecipazione alla gara sono i seguenti:

Requisito dimostrativo della Capacità economico-finanziaria	Fatturato globale medio annuo conseguito nel triennio 2020-2021- 2022 pari a €. 1.650.000,00 per anno (corrispondente al valore annuo dei servizi oggetto della concessione)
Requisito dimostrativo della capacità tecnico-professionale	Aver prestato nel triennio 2020- 2021-2022 almeno un (1) servizio analogo a quello oggetto della concessione con riferimento alle attività prevalenti (servizi per la RSA), per un valore complessivo almeno pari a €. 4.950.000, 00 in rapporto al triennio di riferimento.

Il requisito del fatturato è richiesto al fine di acquisire un elemento attestativo della capacità produttiva di servizi in tale settore da parte degli operatori economici, anche in considerazione delle peculiarità del periodo cui è riferito (triennio 2020-2021-2022).

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESEDI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e art. 48 del Codice dei contratti, da:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, per la quota di partecipazione dichiarata nell'atto di impegno.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI) di tipo orizzontale o misto, le imprese riunite sono libere di definire l'entità delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento, purché siano rispettati i requisiti minimi di qualificazione previsti dalla legge dalla lex specialis.

In caso di raggruppamento temporaneo verticale i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale deve essere posseduto:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo, salvoche quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della l'Amministrazione Aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara, sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP di gara il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 "Comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 174 del d.lgs. n. 50/2016, è consentito al Concessionario concedere in subappalto l'esecuzione del presente contratto solo previa autorizzazione del Comune, secondo i termini e le modalità di cui allo stesso art. 174.

Il Concorrente indica all'atto dell'offerta (mediante la compilazione della PARTE II SEZ D del DGUE) le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena d'esclusione, da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, pari al 2% (due per cento) del valore della concessione e precisamente di importo pari ad € 331.666,00, intestata al Comune di Saronno in qualità di ente capofila della Centrale Unica di Committenza del Saronnese. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (Comune di Saronno);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma Sintel in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, 82 sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del D.Lgs. n.82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

L'Operatore economico documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo i certificati posseduti secondo le seguenti modalità:

- in originale sotto forma di documento informatico;
- in copia informatica di documento analogico (scansione dell'originale cartaceo), corredata da dichiarazione di conformità all'originale.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non previsto.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 o delibera successiva pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it>.

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	987238991F	€ 220,00

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/~portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato di concessione comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nelladocumentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 17 LUGLIO 2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità da 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti) a 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici). Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non devono superare complessivamente i 30 Mbyte.

La Piattaforma accetta esclusivamente files nei formati indicati nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica) deve essere effettuata sulla piattaforma Sintel secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma indicate all'art. 1.1.

Il Sistema guida il fornitore alla preparazione dell'offerta attraverso fasi successive che consentono di redigere e predisporre la documentazione richiesta, sottoscriverla con firma digitale e caricarla (attraverso l'upload) sul Sistema, in vista dell'invio che dovrà avvenire entro e non oltre il termine sopra indicato.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Il Sistema consente di predisporre le seguenti buste telematiche:

- **Busta A – Documentazione amministrativa;**
- **Busta B – Offerta tecnica;**
- **Busta C – Offerta economica.**

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla CUC, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Il Manuale d'uso del fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

N.B. come precisato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono

essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni (schema di domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva ex art. 80 c. 1. D.Lgs. 50/2016) sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttoria di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice. Le comunicazioni relativa al soccorso istruttorio avvengono **in modalità telematica attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, come meglio esplicitato nel paragrafo 2.3 del presente disciplinare.**

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ognialtra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la CUC assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma Sintel, negli appositi campi predisposti dalla Stazione Appaltante, la documentazione indicata nel presente articolo.

14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, rese nell'ambito della presente procedura, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.1.1 Modalità di sottoscrizione dei documenti

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsì, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

In tal caso, il concorrente allega alla domanda, nell'apposito campo predisposto sulla piattaforma Sintel, copia conforme all'originale della procura, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19 del D.P.R. 445/2000.

14.1.2 Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 ogni quattro facciate viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed applicare tale contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo allegato alla documentazione di gara sotto la voce Allegato E "Modulo attestazione assolvimento imposta di bollo", avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 Documento di gara unico europeo [DGUE]

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo [DGUE] di cui allo schema allegato al presente Disciplinare sotto la voce "Allegato B – DGUE".

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- ✓ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano

- ✓ alla procedura in forma congiunta;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- ✓ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto con le modalità previste per la sottoscrizione dei documenti di cui al precedente art. 14.1.1 e inserito nell'apposito campo predisposto sulla piattaforma Sintel.

14.3 Dichiarazioni integrative

Ciascun soggetto tenuto alla compilazione del DGUE, utilizzando esclusivamente il modello denominato “Allegato C – Dichiarazioni integrative”, rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni integrative al DGUE stesso nonché le ulteriori attestazioni e dichiarazioni previste nel citato modello.

Il modello Allegato “C” dovrà essere sottoscritto dal medesimo soggetto che ha reso il DGUE con le modalità di sottoscrizione dei documenti di cui al precedente art. 14.1.1 e inserito nell'apposito campo predisposto sulla piattaforma Sintel.

Qualora il servizio pasti a domicilio venga eseguito da un Operatore Economico diverso dal Concorrente, unitamente al modello Allegato C dovrà essere presentata dichiarazione sottoscritta dal soggetto dotato del potere di rappresentanza del suddetto Operatore Economico relativa all’iscrizione alla white list così come prescritto al punto 30 lett. b del richiamato modello Allegato C.

14.4 Patto di integrità

Il Concorrente dovrà allegare il documento “Patto di integrità” allegato.

Il Patto di Integrità, deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il Patto di Integrità deve essere firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) con le modalità previste per la sottoscrizione dei documenti di cui al precedente art. 14.1.1.

14.5 Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore

Il Concorrente inserisce il documento attestante la garanzia provvisoria corredata dalla dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice secondo le modalità previste dall’art. 9 del presente Disciplinare.

14.6 Certificazioni

Il Concorrente allega certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione prodotta in una delle forme previste dall’art. 9 “Garanzia provvisoria” del presente Disciplinare.

14.7 Contributo di partecipazione alla gara

Il Concorrente allega copia in formato “pdf” della ricevuta di avvenuto pagamento a favore dell’ANAC di cui all’art. 11 del presente Disciplinare.

14.8 PassOE

Il Concorrente dovrà allegare il documento PassOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016. Il PassOE, deve essere sottoscritto con le modalità previste per la sottoscrizione dei documenti di cui al precedente art. 14.1.1, ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il PassOE deve essere firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) con le modalità previste nel precedente art. 14.1.1

14.9 Attestazione assolvimento dell’imposta di bollo.

Il Concorrente allega attestazione di avvenuto pagamento effettuato con le modalità di cui all’art. 14.1.2

14.10 Certificazione servizio analogo

Il concorrente allega la certificazione relativa all’esecuzione del servizio analogo di cui all’art. 6.2.

14.11 [Eventuale] Procura

Il concorrente, qualora la documentazione di gara sia sottoscritta da un procuratore, allega quanto richiesto al precedente art. 14.1.1.

14.12 [Eventuale] Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ogni ditta Ausiliaria, allega in una cartella formato compresso, i seguenti documenti debitamente sottoscritti con firma digitale:

- a. DGUE della ditta ausiliaria dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento;
- b. Dichiarazione di avvalimento della ditta Ausiliaria di cui al modello allegato;
- c. Dichiarazione di avvalimento del Concorrente di cui al modello allegato;
- d. Contratto di avvalimento;

- e. PASSOE dell'ausiliaria.
- f. [eventuale] Procura (qualora la documentazione prodotta dall'Ausiliaria sia sottoscritta da un procuratore della medesima), nelle forme previste dall'art. 14.1.1.

14.13 [Eventuale] Documentazione ulteriore per i soggetti associati

1. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 14.1.1 e devono essere rese mediante compilazione della sezione "Ulteriori dichiarazioni per i soggetti associati" presente all'interno del documento "Allegato C" a cui si fa espresso rimando.
2. I documenti richiesti nel citato allegato a corredo delle dichiarazioni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo "copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata" dovranno essere inserite nell'apposito campo di Sintel presente all'interno della busta telematica "A" denominato "Documentazione relativa ai soggetti associati".

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce, negli appositi campi previsti sulla Piattaforma Sintel, la documentazione relativa all'offerta tecnica.

15.1 Documenti offerta tecnica

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente art. 14.1.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

A. – Proposta gestionale

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica che dovrà contenere, **a pena di esclusione**, una proposta gestionale tecnico-amministrativa dei servizi offerti che illustri il progetto tecnico proposto e descriva dettagliatamente le modalità di organizzazione e gestione dell'attività oggetto della concessione come di seguito indicato:

- a) Progetto gestionale descritto attraverso una relazione di non più di 60 pagine (in formato A4, carattere tra i più diffusi con dimensione non inferiore a 12 pt che contenga tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione secondo i criteri di cui al successivo punto 17.1. del presente disciplinare. Alla relazione possono essere allegati schemi, diagrammi, ecc. anche in formato A3 in numero massimo pari a 20. Per ogni sezione della relazione (che dovrà corrispondere a ciascun criterio di valutazione), dovrà essere inserita una tabella riassuntiva di sintesi dei contenuti della sezione stessa;
- b) Schema di contratto- convenzione di concessione, con correlata matrice rischi illustrativa dell'allocazione dei rischi che non sarà oggetto di valutazione discrezionale né di attribuzione di alcun punteggio.

Al fine di agevolare l'esame dell'offerta tecnica, si invitano i concorrenti a strutturare la propria relazione seguendo l'ordine dei criteri di valutazione indicato al punto 17.1. del presente disciplinare. Si invitano i concorrenti ad evitare indicazioni eccessive o materiale informativo circa la struttura e la storia dell'operatore economico, in quanto non oggetto di valutazione.

La Commissione opererà una valutazione di conformità tra il contenuto dello schema di contratto - convenzione e della correlata matrice rischi presentati dal concorrente con la documentazione posta a base di gara.

Lo schema di contratto-convenzione dovrà essere articolato nei medesimi punti ed avere analoghe condizioni dello schema di convenzione posto a base di gara che costituisce i livelli prestazionali minimi per l'esecuzione del contratto.

La matrice rischi dovrà risultare coerente con l'allocazione dei rischi esplicitata nella documentazione di gara.

Qualora nella documentazione predetta vi fossero indicazioni atte a consentire, seppur indirettamente, l'individuazione di elementi di carattere economico, che devono essere oggetto solo ed esclusivamente della documentazione di cui all'Offerta Economica, il concorrente sarà immediatamente escluso dalla gara. In particolare, l'eventuale computo metrico connesso a migliori proposte non dovrà contenere alcun valore economico, pena appunto l'esclusione.

Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d'impresa **costituendi**, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d'impresa.

A norma dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 nel comporre la propria offerta tecnica i concorrenti dovranno includere nell'Offerta Tecnica apposita dichiarazione contenente:

- a) le parti specifiche dell'offerta che sono espressione di segreti tecnici e commerciali e, per questo, da considerare sottratte all'accesso agli atti;
 - b) le ragioni da cui emerge che le parti dell'offerta tecnica che sarebbero espressione di segreti tecnici e commerciali.
- Si richiama l'attenzione degli operatori rispetto alla dichiarazione di cui al precedente periodo in quanto ove non fosse presentata ovvero, pur qualora presentata, si riferisse all'intera offerta tecnica senza adeguata e compiuta motivazione, l'offerta tecnica potrà essere oggetto di integrale ostensione a norma dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, senza che la Stazione Appaltante debba inoltrare alcun ulteriore avviso o comunicazione.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, negli appositi campi previsti sulla Piattaforma Sintel, la documentazione economica.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve riportare i seguenti elementi:

- 1) il valore complessivo del Canone concessorio annuo in rialzo rispetto a quello posto a base d'asta;
- 2) il Piano Economico Finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'art. 183, comma. 9, del D. Lgs. n.50/2016, con specificazione dei costi della sicurezza e della manodopera.

Non sono ammesse offerte in ribasso o pari al Canone concessorio posto a base d'asta.

L'offerta economica dovrà essere strutturata in file in formato .pdf e la relativa sottoscrizione digitale dovrà avvenire con firma digitale, in quanto formati accettati dalla piattaforma telematica dell'Amministrazione. Non saranno accettate, e quindi considerate come non apposte, firme digitali effettuate con altre modalità.

Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d'impresa costituendi, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d'impresa.

Precisazioni sul Piano Economico-Finanziario.

I concorrenti devono presentare il Piano Economico-Finanziario—asseverato ai sensi dell'art.183, comma 15, del Codice che evidenzia i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e/o bancabilità dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi che il Concessionario dovrà sostenere, comprensivi, tra l'altro, dei costi di progettazione (definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza) dei lavori e di gestione del servizio.

Il PEF offerto deve essere strutturato con le stesse voci del PEF posto a base di gara, con eventuali aggiunte, ove necessario, ed **accompagnato da una relazione esplicativa**.

Il PEF dovrà evidenziare, in particolare che il rischio operativo è trasferito in capo al gestore.

A tal fine il piano economico-finanziario dovrà essere **correlato alla Matrice dei Rischi presentata con l'offerta tecnica** indicante l'allocazione dei rischi tra concessionario e concedente.

Il piano economico-finanziario dovrà altresì indicare:

- a) l'importo delle **spese sostenute per la predisposizione delle offerte**, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno, di cui all'art. 2578 cc; tale importo non può superare il 2,5% del valore dell'investimento previsto dal progetto di fattibilità posto a base di gara;
- b) gli **oneri per la sicurezza afferenti l'impresa**, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti dal concorrente durante l'esecuzione del contratto;
- c) il **costo complessivo della manodopera** che sarà sostenuto dal concorrente in corso di esecuzione del contratto. I costi della manodopera di cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art.165co.4 del Codice si richiede che il PEF sia corredata dalla **DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN FINANZIATORE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FINANZIARE L'OPERAZIONE**.

Tale dichiarazione non è richiesta qualora il concorrente dichiari di finanziare con propri mezzi l'operazione

Il PEF dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e inserito a sistema nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che il PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO:

- a) manchi;
- b) non contenga tutti gli elementi richiesti nel presente paragrafo;
- c) non sia stata presentata tutta la documentazione a corredo del PEF richiesta nel presente paragrafo;
- d) non sia asseverato così come richiesto all'art.183 co.9 del Codice;
- e) non contenga la dichiarazione sottoscritta da almeno un istituto finanziatore di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione nel caso in cui il concorrente non finanzi l'operazione con mezzi propri;
- f) non contenga l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte così come previsto dall'art.183 co.9 del Codice, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno, di cui all'art. 2578cc.
Tale importo non può superare il 2,5% del valore dell'investimento.
- g) non contenga l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa;
- h) non contenga l'indicazione del costo della manodopera o gli stessi siano indicati pari a zero;
- i) sia giudicato dalla Commissione in contrasto con il contenuto della restante documentazione presentata.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della concessione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e3 e dell'art. 173 del d.lgs. n. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna specificativa del tipo di criterio:

- a) con la sigla D/QL vengono indicati i criteri di natura qualitativa, assoggettati a valutazione discrezionale, per i quali l'assegnazione dei punteggi avviene in base a un coefficiente attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
- b) con la sigla QN vengono indicati i criteri di natura quantitativa, per i quali l'assegnazione dei punteggi avviene in base a un coefficiente attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
- c) con la sigla T vengono indicati i criteri tabellari o predeterminati, per i quali i punteggi fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella Criteri di valutazione offerta tecnico-qualitativa

L'indicazione "misto" identifica un criterio nell'ambito del quale i sub-criteri hanno differente configurazione (D/QL, QN o T).

N.	Criterio/subcriteri	Criteri motivazionali (parametri valutativi per l'attribuzione del punteggio)	Tipo	Punti
A.	Modalità di esecuzione dei servizi integrati (art. 1 Capitolato Speciale)		D/QL	8 pt
A.1.	Metodologia per l'ottimizzazione dell'integrazione delle attività oggetto della concessione secondo la logica "global service".	<p>La metodologia che l'operatore economico intende applicare alla gestione delle attività oggetto della concessione secondo il modello "global service" (che costituisce obiettivo generale dell'appalto stesso), sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore coerenza con il modello operativo-gestionale rappresentato dal sistema di prestazioni descritto nel Capitolato Speciale.</p> <p>La maggiore/minore coerenza della metodologia gestionale del modello "global service" di resa dei servizi sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ottimizzare la resa delle attività a favore degli utenti della RSA, in particolare al fine di evitare criticità operative che possano ritardare o rendere meno efficienti le prestazioni nei confronti degli utenti delle strutture; b) prevenire le interferenze negative tra gli operatori nei vari processi di realizzazione delle attività; c) garantire l'economicità del modello gestionale globale (prevenendo possibili diseconomie funzionali e organizzative). 	D/QL	8 pt
B.	Piano per l'assistenza tutelare di base (art. 11 Capitolato Speciale)		D/QL	12 pt
B.1.	Elementi caratteristici del Piano per l'assistenza tutelare di base	<p>Il Piano per l'assistenza tutelare di base sarà valutato sulla base della sua maggiore/minore capacità di efficientamento complessivo delle attività socio-assistenziali e sociosanitarie oggetto della concessione.</p> <p>La maggiore/minore capacità di efficientamento caratterizzante il Piano</p>	D/QL	4 pt

		<p>sarà valutata in relazione ai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) livello di ottimizzazione delle attività assistenziali di base in rapporto ai parametri gestionali e organizzativi di base previsti dalla normativa sulle RSA; b) livello di ottimizzazione delle attività assistenziali di base con in rapporto ai parametri gestionali e organizzativi di base previsti dal Capitolato Speciale; c) livello di ottimizzazione organizzativa delle attività assistenziali di base per il conseguimento dell’obiettivo di integrazione tra attività socio-sanitarie e attività socio-assistenziali. 		
B.2.	Metodologia per l’ottimizzazione dei processi gestionali delle attività di assistenza socio-assistenziale effettuate nei confronti degli utenti della struttura RSA	<p>La metodologia che l’operatore economico intende applicare alla gestione delle attività di assistenza socio-assistenziale sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore coerenza con il modello operativo gestionale rappresentato dal sistema di prestazioni e interazioni descritto nel Capitolato speciale con riferimento agli utenti della struttura RP/RSA.</p> <p>La maggiore/minore coerenza della metodologia gestionale delle attività di assistenza socio-assistenziale sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prevenire situazioni di disagio, anche potenziale, per gli utenti destinatari delle attività, in particolare attraverso l’adozione di protocolli operativi per le attività con maggiore impatto fisico emotivo sugli utenti; b) valorizzare, nei protocolli prestazionali specificati nel Capitolato speciale, le capacità di attenzione degli operatori nei confronti degli utenti; c) assicurare agli utenti adeguate condizioni per favorire la socializzazione; d) garantire ai familiari degli utenti adeguata e continua informazione; e) ottimizzare le interazioni con gli altri operatori interni (es. infermieri e medici di struttura) intervenienti nei rapporti con gli utenti; f) ottimizzare le interazioni con operatori esterni (es. volontari) intervenienti nei rapporti con gli utenti. 	D/QL	4 pt
B.3.	Metodologia per l’ottimizzazione dei rapporti con altri soggetti coinvolti nelle attività di cura e di assistenza degli utenti, interagenti con gli operatori delle attività socio-assistenziali.	<p>La metodologia che l’operatore economico intende applicare alla gestione dei rapporti tra gli operatori delle attività socio-assistenziali e altri soggetti coinvolti nelle attività di cura e di assistenza degli utenti sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore coerenza con il modello operativo gestionale rappresentato dal sistema di prestazioni e interazioni descritto nel</p>	D/QL	4 pt

		<p>Capitolato speciale.</p> <p>La maggiore/minore coerenza della metodologia per l'ottimizzazione dei rapporti tra operatori addetti alle attività socio-assistenziali e altri soggetti coinvolti nei processi di cura degli utenti sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assicurare la completezza e la tempestività dei processi di scambio di informazioni con altri soggetti interni intervenienti nei processi di cura degli utenti; b) assicurare la completezza e la tempestività dei processi di scambio di informazioni con altri soggetti esterni intervenienti nei processi di cura degli utenti; c) ottimizzare le attività nell'ambito dell'equipe. 		
C	Piano per l'assistenza medica e infermieristica (art. 12 Capitolato Speciale)		D/QL	21 pt
C.1.	Elementi caratteristici del Piano per l'assistenza medica e infermieristica	<p>Il Piano per l'assistenza medica e infermieristica sarà valutato sulla base della sua maggiore/minore capacità di efficientamento complessivo delle attività sanitarie oggetto della concessione.</p> <p>La maggiore/minore capacità di efficientamento caratterizzante il Piano sarà valutata in relazione ai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) livello di ottimizzazione delle attività mediche e infermieristiche in rapporto ai parametri gestionali e organizzativi di base previsti dalla normativa sulle RSA; b) livello di ottimizzazione delle attività sanitarie e infermieristiche con in rapporto ai parametri gestionali e organizzativi di base previsti dal Capitolato Speciale; c) livello di ottimizzazione organizzativa delle attività mediche e infermieristiche per il conseguimento dell'obiettivo di integrazione tra attività socio-sanitarie e attività socio-assistenziali. 	D/QL	3 pt
C.2.	Metodologia per l'ottimizzazione dei processi gestionali delle attività di assistenza medica.	<p>La metodologia che l'operatore economico intende applicare alla gestione delle attività di assistenza medica oggetto della concessione sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore coerenza con il modello operativo-gestionale rappresentato dal sistema di prestazioni descritto nel Capitolato speciale.</p> <p>La maggiore/minore coerenza della metodologia gestionale delle attività di assistenza medica sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prevenire situazioni di rischio, anche 	D/QL	3 pt

		<p>potenziale, per gli utenti destinatari delle attività, in particolare attraverso l’adozione di protocolli operativi per le attività a più elevato rischio sanitario;</p> <p>b) ottimizzare le attività relative alle visite e alle attività di controllo medico attraverso l’adozione di specifici protocolli operativi;</p> <p>c) garantire la gestione efficace degli interventi di assistenza medica derivanti da trasformazioni della situazione sanitaria degli utenti;</p> <p>d) garantire la gestione efficace delle emergenze.</p>		
C.3.	Metodologia per l’ottimizzazione dei processi gestionali delle attività infermieristiche.	<p>La metodologia che l’operatore economico intende applicare alla gestione delle attività infermieristiche oggetto della concessione sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore coerenza con il modello operativo gestionale rappresentato dal sistema di prestazioni descritto nel Capitolato speciale.</p> <p>La maggiore/minore coerenza della metodologia gestionale delle attività infermieristiche sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:</p> <p>a) prevenire situazioni di rischio, anche potenziale, per gli utenti destinatari delle attività, in particolare attraverso l’adozione di protocolli operativi per le attività a più elevato rischio sanitario;</p> <p>b) ottimizzare le attività relative alle consegne, alle terapie e alle medicazioni, anche attraverso l’adozione di specifici protocolli operativi;</p> <p>c) garantire la gestione efficace delle variabili operative derivanti da trasformazioni della situazione sanitaria degli utenti;</p> <p>d) garantire la gestione efficace delle emergenze;</p> <p>e) ottimizzare le attività di vigilanza notturna in RSA.</p>	D/QL	3 pt
C.4.	Modalità di gestione del servizio di riabilitazione ed attività psicomotoria in integrazione con i processi di realizzazione delle attività di assistenza socio-sanitaria (art. 14 Capitolato Speciale)	<p>La metodologia che l’operatore economico intende applicare alla gestione del servizio di riabilitazione ed attività psicomotoria rapportate a quelle di assistenza socio-sanitaria sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore coerenza con il modello operativo-gestionale rappresentato dal sistema di prestazioni e interazioni descritto nel Capitolato Speciale con riferimento agli utenti della RSA.</p> <p>La maggiore/minore coerenza della metodologia gestionale del servizio di riabilitazione ed attività psicomotoria rapportato alle attività di assistenza socio-sanitaria sarà valutata in relazione</p>	D/QL	3 pt

		<p>alle capacità della stessa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ottimizzare le interazioni degli operatori addetti all'assistenza sociosanitaria con i soggetti (interni e/o esterni) deputati a sviluppare attività di riabilitazione ed attività psicomotorie; b) valorizzare le capacità di recupero psico-fisico degli utenti; c) ottimizzare l'interazione con le attività assistenziali previste per gli utenti. 		
C.5.	Modalità di gestione del servizio di podologo (articolo 15 Capitolato Speciale)	<p>La metodologia che l'operatore economico intende applicare alla gestione del servizio di podologo sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore coerenza con il modello operativo-gestionale rappresentato dal sistema di prestazioni e interazioni descritto nel Capitolato Speciale con riferimento agli utenti della RSA.</p> <p>La maggiore/minore coerenza della metodologia gestionale del servizio di podologo sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ottimizzare le interazioni degli operatori addetti all'assistenza sociosanitaria con i soggetti (interni e/o esterni) deputati a sviluppare il servizio di podologo; b) ottimizzare le attività in termini di benessere psico-fisico degli utenti, tenendo conto delle esigenze particolari degli stessi. 	D/QL	3 pt
C.6.	Modalità di gestione del servizio di parrucchiere-barbiere e manicure-pedicure (articolo 16 Capitolato Speciale)	<p>La metodologia che l'operatore economico intende applicare alla gestione del servizio di parrucchiere-barbiere e manicure-pedicure sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore coerenza con il modello operativo-gestionale rappresentato dal sistema di prestazioni e interazioni descritto nel Capitolato Speciale con riferimento agli utenti della RSA.</p> <p>La maggiore/minore coerenza della metodologia gestionale del servizio di parrucchiere-barbiere e manicure-pedicure sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ottimizzare le interazioni degli operatori addetti all'assistenza sociosanitaria con i soggetti (interni e/o esterni) deputati a sviluppare il servizio di parrucchiere-barbiere e manicure-pedicure; b) ottimizzare le attività in termini di benessere psico-fisico degli utenti, tenendo conto delle esigenze particolari degli stessi. 	D/QL	3 pt
C.7.	Modalità di gestione delle attività di animazione e di socializzazione in integrazione con i processi di	La metodologia che l'operatore economico intende applicare alla gestione delle attività di animazione	D/QL	3 pt

	realizzazione delle attività di assistenza socio-sanitaria (art. 18 Capitolato Speciale)	<p>rapportate a quelle di assistenza sociosanitaria sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore coerenza con il modello operativo-gestionale rappresentato dal sistema di prestazioni e interazioni descritto nel Capitolato Speciale con riferimento agli utenti della RSA.</p> <p>La maggiore/minore coerenza della metodologia gestionale delle attività di animazione rapportate a quelle di assistenza socio-sanitaria sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ottimizzare le interazioni degli operatori addetti all'assistenza sociosanitaria con i soggetti (interni e/o esterni) deputati a sviluppare attività di animazione e di socializzazione per gli utenti; b) sollecitare e valorizzare le capacità relazionali degli utenti; c) valorizzare le abilità degli utenti, anche a fini di mantenimento o di recupero delle stesse; d) ottimizzare l'interazione con le attività previste per l'assistenza degli utenti. 		
D.	Modalità gestionali dei servizi aggiuntivi per la popolazione anziana del Comune (art. 23 Capitolato Speciale)		D/QL	6 pt
D.1.	Modello organizzativo-gestionale per pacchetti di servizi domiciliari o sportelli volti ad assicurare le primarie necessità assistenziali e di cura del cittadino.	<p>Il modello organizzativo-gestionale per pacchetti di servizi domiciliari o sportelli volti ad assicurare le primarie necessità assistenziali e di cura del cittadino presentato da ciascun OE concorrente sarà valutato in termini di maggiore/minore capacità di integrazione con i servizi tipici resi nella RSA.</p> <p>La maggiore/minore coerenza sarà valutata in relazione ai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) livello di potenziale integrazione con i servizi della RSA; b) livello di potenziale integrazione con i servizi territoriali del Comune. 	D/QL	3 pt
D.2.	Modello organizzativo-gestionale per uno sportello geriatrico e un servizio di fisioterapia presso la RSA.	<p>Il modello organizzativo-gestionale per uno sportello geriatrico e un servizio di fisioterapia presso la RSA presentato da ciascun OE concorrente sarà valutato in termini di maggiore/minore capacità di integrazione con i servizi tipici resi nella RSA.</p> <p>La maggiore/minore coerenza sarà valutata in relazione ai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) livello di potenziale integrazione con i servizi della RSA; b) livello di potenziale integrazione con i 	D/QL	3 pt

		servizi territoriali del Comune.		
E.	Modello organizzativo, valorizzazione e formazione delle risorse umane impiegate nelle attività socio-sanitarie, socio-assistenziali e negli altri servizi alla persona.		D/QL	5 pt
E.1.	Modello organizzativo per le attività di coordinamento	<p>Il modello organizzativo e le relative metodologie utilizzati dall'operatore economico per assicurare l'efficace sviluppo delle attività di coordinamento delle varie attività componenti il global service saranno valutati sulla base della loro maggiore/minore coerenza con il ruolo del coordinatore e con gli obiettivi dell'appalto esplicitati nel Capitolato speciale.</p> <p>La maggiore/minore coerenza del modello organizzativo e delle metodologie sarà valutata in relazione alla capacità degli stessi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prevenire situazioni di possibile inefficienza imputabili a interferenze e/o sovrapposizioni tra le varie attività; b) configurare il ruolo del coordinatore (per ogni struttura) come interfaccia operativo stabile del Direttore dell'esecuzione del contratto e degli altri soggetti (anche esterni) eventualmente coinvolti nei processi di produzione delle attività. 	D/QL	2 pt
E.2.	Piano di formazione specifica degli operatori addetti ad attività infermieristiche e di assistenza socio-sanitaria.	<p>Le attività di formazione specifica poste in essere dall'operatore economico nei confronti dei propri operatori addetti alle attività infermieristiche e di assistenza socio-sanitaria mediante un Piano di formazione ulteriore a quella obbligatoria saranno valutate sulla base della loro maggiore/minore coerenza con quanto esplicitato nel Capitolato speciale.</p> <p>La maggiore/minore coerenza del Piano di formazione specifica sarà valutata in relazione alle capacità della stesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rafforzare le competenze e le capacità degli operatori nella gestione dei rapporti con gli utenti delle strutture, secondo le specificità di contesto e le peculiarità esigenziali degli stessi utenti; b) aumentare correlativamente le capacità di gestione ottimale dei processi di assistenza infermieristica e socio-sanitaria secondo i protocolli definiti nel Capitolato speciale. 	D/QL	2 pt
E.3.	Modello organizzativo e relative metodologie utilizzati dall'operatore economico per assicurare la continuità dei propri operatori addetti ad attività infermieristiche e di assistenza sociosanitaria sugli utenti (c.d. contenimento	Il modello organizzativo e le relative metodologie utilizzati dall'operatore economico per assicurare la continuità dei propri operatori addetti ad attività infermieristiche e di assistenza sociosanitaria sugli utenti (c.d. contenimento <i>turnover</i>) e per sostenere gli operatori stessi nella	D/QL	1 pt

	<i>turnover) e per sostenere gli operatori stessi nella prevenzione della sindrome da burn-out.</i>	prevenzione della sindrome da burn-out saranno valutati sulla base della loro maggiore/minore coerenza con il processo di gestione delle attività infermieristiche e di assistenza sociosanitaria esplicitato nel Capitolato speciale. La maggiore/minore coerenza del modello organizzativo e delle metodologie sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di: a) garantire la massima continuità possibile degli operatori sugli utenti da essi assistiti/presi in carico; b) garantire, in caso di sostituzioni necessarie degli operatori, l'inserimento di altri operatori con conoscenza della situazione degli utenti rispetto ai quali si interviene; c) assicurare agli operatori adeguate soluzioni di supporto (es. mediante supporto psicologico, formazione, interazione con referenti, ecc.) per prevenire la sindrome da <i>burn-out</i> .		
F.	Modalità gestionali relative ai servizi complementari (lavanderia-stireria)		D/QL	2 pt
F.1.	Metodologia per l'ottimizzazione delle attività di lavanderia, stireria, e guardaroba degli indumenti e della biancheria degli utenti della RSA (art. 17 Capitolato Speciale)	La metodologia che l'operatore economico intende applicare alla gestione delle attività di lavanderia, stireria, e guardaroba degli indumenti e della biancheria degli utenti delle strutture sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore efficacia nell'ottimizzare i processi di gestione delle stesse attività descritti nel Capitolato speciale. La maggiore/minore efficacia della metodologia gestionale delle attività di lavanderia, stireria, e guardaroba sarà valutata in relazione all'ottimizzazione delle attività stesse desumibile dall'esplicitazione dei seguenti elementi: a) procedure per assicurare il coordinamento delle varie fasi dell'attività, al fine di evitare slittamenti temporali o falle nella sequenza delle operazioni; b) procedure volte ad assicurare le condizioni per la pulizia e per i successivi trattamenti dei capi secondo le modalità specificate nel Capitolato speciale; c) regolamento per la gestione dei reclami e delle modalità di rimborso per eventuali danni arrecati.	D/QL	2 pt
G.	Modalità gestionali relative ai servizi complementari (pulizia-sanificazione)		Misto	5 pt
G.1.	Metodologia per il contenimento degli impatti ambientali del servizio di pulizia e di sanificazione (CAM pulizie Paragrafo C, sez. d) punto 1, lett. c) –	La metodologia che l'operatore economico intende applicare alla gestione delle attività di pulizia in tutti gli ambienti dalla RSA per il	D/QL	2 pt

	Art. 22 Capitolato Speciale	<p>contenimento degli impatti ambientali sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore efficacia nel conseguire l'obiettivo di riduzione dell'impatto ambientale.</p> <p>La maggiore/minore efficacia della metodologia gestionale delle attività di pulizia sarà valutata in relazione all'adozione, da parte dell'OE, di misure ambientali dimostrative dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) adozione di tecniche di pulizia e sanificazione innovative che, garantendo almeno la medesima efficacia in termini di igiene e qualità microbiologica, siano contestualmente migliori anche dal punto di vista ambientale, evidenziando la capacità di assicurare un adeguato livello di qualità microbiologica in relazione alle specificità dell'ambiente da trattare e, di conseguenza, un adeguato livello di igiene) di tali tecniche rispetto a quelle tradizionali per il tramite di pubblicazioni scientifiche; b) la capacità di ridurre gli impatti ambientali rispetto alle tecniche di pulizia e sanificazione tradizionali, tramite la presentazione di uno studio di Life Cycle Assessment comparativo conforme alle norme tecniche UNI EN ISO 14040 14044, 		
G.2.	Metodologia per l'ottimizzazione delle attività di sanificazione ambientale in tutti gli ambienti della RSA - Art. 22 Capitolato Speciale	<p>La metodologia che l'operatore economico intende applicare alla gestione delle attività di sanificazione ambientale in tutti gli ambienti della RSA sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore efficacia nell'ottenere adeguati livelli di igiene e appropriati livelli di qualità microbiologica, nella prospettiva di contenere i consumi energetici e gli impatti ambientali legati all'utilizzo di sostanze pericolose, alla produzione di rifiuti, ai consumi idrici e alle emissioni acustiche.</p> <p>La maggiore/minore efficacia della metodologia gestionale delle attività di sanificazione ambientale sarà valutata in relazione ai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) accuratezza, chiarezza, esaustività, funzionalità e coerenza della metodologia applicata nell'attività; b) fruibilità delle soluzioni proposte sia relative alle misure di gestione ambientale, sia relative ad altre indicazioni tecnico-organizzative mirate all'efficacia prestazionale delle attività, quali, in particolare: b.1.) macchinari e apparecchiature elettriche che si intendono utilizzare per le operazioni di pulizia e/o disinfezione nelle aree a maggior rischio 	D/QL	2 pt

		<p>clinico;</p> <p>b.2.) utilizzo di sistemi e tecnologie per il mantenimento della qualità delle prestazioni dei macchinari e delle attrezzature;</p> <p>b.3.) soluzioni per la minimizzazione dei consumi energetici, idrici e della produzione di rifiuti;</p> <p>b.4.) metodologie, sistemi di dosaggio e procedure finalizzate al minor consumo di sostanze chimiche e risorse idriche;</p> <p>b.5.) formazione specifica del personale impiegato nelle attività.</p>		
G.3.	Resa del servizio con una struttura organizzativa in possesso della licenza ECOLABEL (CAM pulizie Paragrafo C, sez. d) punto 2, lett. a) - Art. 22 Capitolato Speciale	<p>L'impegno dell'OE concorrente a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo dì azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia è valutato positivamente con assegnazione del punteggio massimo previsto.</p> <p>Qualora l'OE concorrente non assicuri tale impegno, è attribuito un punteggio pari a 0 (zero).</p>	T	1 pt
H.	Profili gestionali del servizio di ristorazione presso la RSA e del servizio pasti a domicilio per persone anziane/fragili		D/QL	5 pt
H.1.	Piano di analisi microbiologiche e chimico-fisiche (impiego di laboratorio accreditato ACCREDIA) per il controllo delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti, delle attrezzature e delle superfici di lavoro nella cucina e dell'acqua potabile (rif. D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001).	<p>Il piano di analisi microbiologiche sarà valutato in termini di maggiore/minore coerenza con le esigenze di tutela qualitativa e sanitaria dei processi produttivi del servizio di ristorazione nella RSA e dei pasti a domicilio.</p> <p>La maggiore/minore coerenza del piano di analisi sarà valutata in base ai seguenti elementi:</p> <p>a) livello di dettaglio della specificazione delle tipologie di campioni;</p> <p>b) frequenza del campionamento;</p> <p>c) frequenza delle analisi.</p>	D/QL	2 pt
H.2.	Programma degli interventi di disinfezione e derattizzazione (Pest management) presso la cucina e le aree di stoccaggio derrate.	<p>Il Programma degli interventi di disinfezione e derattizzazione sarà valutato in relazione alla sua maggiore/minore efficacia potenziale.</p> <p>La maggiore /minore efficacia potenziale sarà valutata in base ai seguenti elementi:</p> <p>a) livello di articolazione degli interventi di derattizzazione e disinfezione, con riferimento a differenti tipologie di animali/insetti rischiosi;</p> <p>b) livello di frequenza delle operazioni.</p>	D/QL	2 pt
H.3	Gestione imprevisti, emergenze e incidenti: piano di intervento e soluzioni volte a garantire la regolarità di tutti i servizi.	<p>Il Piano di gestione degli imprevisti e delle emergenze sarà valutato in relazione alla sua maggiore/minore efficacia potenziale.</p> <p>La maggiore /minore efficacia potenziale sarà valutata in base ai seguenti elementi:</p>	D/QL	1 pt

		a) livello di specificazione delle metodologie per la gestione degli imprevisti e delle emergenze; b) livello di articolazione degli strumenti per il superamento delle emergenze.		
I.	Miglioramenti della gestione del servizio di ristorazione presso la RSA e del servizio pasti a domicilio per persone anziane/fragili		Misto	6 pt
I.1.	Migliorie apportate alla cucina, con particolare riferimento al reintegro / potenziamento delle attrezzature presenti, ai locali e alle aree ove vengono eseguite le attività di carico e scarico dei pasti e delle derrate.	Le migliorie introdotte dovranno garantire un sensibile miglioramento degli aspetti legati alla sicurezza alimentare e/o alla qualità organolettica e nutrizionale delle preparazioni alimentari. Dovranno chiaramente essere esplicitati i tempi di realizzazione e messa in opera di ciascuna miglioria proposta.	D/QL	2 pt
I.2.	Caratteristiche tecniche e costruttive dei contenitori isotermici impiegati per la veicolazione di pasti per l'utenza a domicilio.	Le Caratteristiche tecniche e costruttive dei contenitori isotermici impiegati per la veicolazione di pasti per l'utenza a domicilio saranno valutate in rapporto al loro livello di maggiore/minore garanzia di salvaguardia dei cibi. Le caratteristiche saranno valutate in base ai seguenti elementi: a) livello di mantenimento termico; b) facilità di sanificazione; c) livello di resistenza all'usura e movimentazione.	D/QL	1 pt
I.3.	Modello organizzativo per il personale impiegato per la preparazione dei pasti presso la cucina	Il modello organizzativo per il personale impiegato per la preparazione dei pasti presso la cucina sarà valutato in relazione alla sua maggiore/minore potenzialità di rafforzamento dei processi produttivi. Il modello organizzativo sarà valutato sulla base dei seguenti elementi: a) livello di coordinamento delle risorse umane impiegate nei processi produttivi e distributivi; b) livello di integrazione tra i processi produttivi a fini di efficientamento.	D/QL	1 pt
I.4.	Monte ore settimanale del dietista presso la cucina della RSA	Sarà valutato il maggior numero di ore costituenti il monte ore settimanale dichiarato dall'OE concorrente per il dietista rispetto al monte ore minimo stabilito del Capitolato Sociale (art. 26). Il coefficiente di ciascuna offerta sarà determinato in base alla formula Ra/Rmax, da applicare nel rapporto tra ogni singola offerta e l'offerta migliore.	QN	1 pt
I.5.	Piano di formazione specifica del personale impiegato nei servizi di ristorazione.	Le attività di formazione specifica (ulteriori rispetto a quelle di formazione obbligatoria) poste in essere dall'operatore economico nei confronti dei propri operatori addetti alle attività di ristorazione saranno valutate sulla base della loro maggiore/minore coerenza con quanto esplicitato nel Capitolato speciale in relazione al	D/QL	1 pt

		<p>modello organizzativo per i servizi di ristorazione e di pasti a domicilio.</p> <p>La maggiore/minore coerenza del Piano di formazione specifica sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rafforzare le competenze e le capacità degli operatori nella gestione dei rapporti con gli utenti delle strutture, secondo le specificità di contesto e le peculiarità esigenziali degli stessi utenti; b) aumentare correttamente le capacità di gestione ottimale dei processi di produzione e erogazione dei pasti secondo i protocolli definiti nel Capitolato speciale. 		
L.	Sviluppo eco-compatibile del servizio di ristorazione nella RSA e del servizio pasti a domicilio – Criteri ambientali minimi (CAM)		D/QL	2 pt
L.1.	Metodologia relativa alla prevenzione delle eccedenze nel servizio di ristorazione della RSA e nel servizio di pasti a domicilio (CAM ristorazione Paragrafo E, lett. b) punto 4) – Art. 25 Capitolato Speciale	<p>La metodologia che l'operatore economico intende applicare per la prevenzione delle eccedenze nel servizio di ristorazione reso nella RSA e nel servizio di pasti a domicilio sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore efficacia nell'ottimizzazione delle attività per la riduzione delle eccedenze e degli sprechi di cibo.</p> <p>La maggiore/minore efficacia della metodologia per la prevenzione delle eccedenze e la riduzione degli sprechi sarà valutata in relazione alla capacità della stessa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) consentire lo sviluppo di soluzioni per l'ottimizzazione dei processi produttivi e distributivi dei pasti, in chiave di riduzione/eliminazione degli sprechi di cibo; b) responsabilizzare gli operatori in relazione alla prevenzione delle eccedenze; c) individuare soluzioni per coinvolgere gli ospiti nella riduzione degli sprechi. 	D/QL	1 pt
L.2.	Metodologia relativa alla riduzione dei rifiuti prodotti dal servizio di ristorazione della RSA e dal servizio pasti a domicilio (CAM ristorazione paragrafo E, lett. b) punto 4)	<p>La metodologia che l'operatore economico intende applicare per la riduzione dei rifiuti prodotti dal servizio di ristorazione della RSA e dal servizio pasti a domicilio sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore efficacia nell'ottimizzazione delle attività per la riduzione dei rifiuti.</p> <p>La maggiore/minore efficacia della metodologia per la riduzione dei rifiuti sarà valutata in relazione alla capacità della stessa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) consentire lo sviluppo di soluzioni per l'ottimizzazione dei processi produttivi e distributivi dei pasti, in chiave di riduzione dei rifiuti; 	D/QL	1 pt

		b) responsabilizzare gli operatori in relazione alla prevenzione dei rifiuti e alla riduzione; c) individuare soluzioni per il recupero di parte del cibo non consumato, al fine di ridurre la sua trasformazione in rifiuto.		
M.	Profili gestionali e metodologici delle attività manutentive - Piano di manutenzione (art. 37 Capitolato Speciale)		D/QL	20 pt
M.1.	Piano di manutenzione relativo alla conduzione della struttura della RSA (manutenzione ordinaria e straordinaria programmabile)	<p>Il Piano di manutenzione relativo alla conduzione della struttura della RSA (manutenzione ordinaria e straordinaria programmabile) sarà valutato sulla base della sua maggiore/minore capacità di efficientamento complessivo delle attività manutentive riferibili alla RSA stessa, in rapporto al quadro specificato nel Capitolato Speciale.</p> <p>La maggiore/minore capacità di efficientamento caratterizzante il Piano sarà valutata in relazione ai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) livello di ottimizzazione delle attività manutentive in rapporto ai parametri e agli standard specificati nel Capitolato Speciale; b) livello di ottimizzazione delle attività manutentive complementari (es. ascensori e montaletti). 	D/QL	7 pt
M.2.	Metodologia per la gestione degli interventi manutentivi in funzione di esigenze particolari (art. 39 Capitolato Speciale).	<p>La metodologia per la gestione degli interventi manutentivi in funzione di esigenze particolari sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore capacità di efficientamento complessivo delle attività manutentive riferibili alla RSA, in rapporto al quadro specificato nel Capitolato Speciale.</p> <p>La maggiore/minore capacità di efficientamento caratterizzante la metodologia di gestione degli interventi manutentivi particolari sarà valutata in relazione ai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) livello di ottimizzazione delle attività manutentive in rapporto ai parametri e agli standard specificati nel Capitolato Speciale; b) livello di ottimizzazione delle attività manutentive particolari con le attività manutentive programmate/programmabili. 	D/QL	7 pt
M.3.	Metodologia per la gestione degli interventi manutentivi in rapporto a interventi straordinari del Comune (art. 40 Capitolato Speciale).	La metodologia per la gestione degli interventi manutentivi in rapporto a interventi straordinari del Comune sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore capacità di coordinamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della RSA con i lavori eseguiti dal Comune, in rapporto al quadro	D/QL	6 pt

		<p>specificato nel Capitolato Speciale.</p> <p>La maggiore/minore capacità di coordinamento caratterizzante la metodologia di gestione degli interventi manutentivi particolari sarà valutata in relazione ai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) livello di ottimizzazione delle attività manutentive in rapporto agli interventi proposti da attuati dal Comune; b) livello di riduzione dei rischi e delle possibili inefficienze derivanti dalla combinazione tra le attività manutentive e gli interventi a carico del Comune.. 		
N.	Ottimizzazione delle attività di gestione dei flussi informativi e di controllo del servizio (articoli 54, 55 e 56 Capitolato Speciale)		D/QL	3 pt
N.1.	Sistema di autocontrollo delle prestazioni da parte dell'operatore economico.	<p>Il sistema di autocontrollo delle prestazioni sarà valutato in base alla sua maggiore/minore coerenza con i sistemi informativi e con il sistema di controllo delle prestazioni delineato dal Capitolato speciale.</p> <p>La maggiore/minore coerenza del sistema sarà valutata in relazione alle capacità dello stesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) consentire all'operatore di gestire le situazioni di "non conformità" rispetto a reclami presentati dagli utenti del servizio o a evidenziazioni del Comune in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> a.1.) azioni immediate per affrontare la criticità/problematica; a.2.) azioni correttive della criticità/problematica; a.3.) azioni finalizzate alla prevenzione (per evitare il replicarsi della criticità/problematica); b) consentire di individuare: <ul style="list-style-type: none"> b.1.) il responsabile del processo di risoluzione della criticità/problematica; b.2.) la tempistica di risoluzione della criticità/problematica; b.3.) le modalità per la gestione dei reclami e delle evidenziazioni di non conformità. 	D/QL	2 pt
N.2.	Metodologia per l'ottimizzazione della gestione dei flussi informativi e di dati relativi al servizio e agli utenti dello stesso.	<p>La metodologia sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore incidenza, in termini di ottimizzazione, sulla gestione dei flussi informativi relativi al servizio e dei dati degli utenti esplicitate nel Capitolato speciale in relazione alle banche-dati gestite dal Comune e da altri soggetti istituzionali.</p> <p>La maggiore/minore incidenza della metodologia sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rendere più efficace e precisa la gestione dei dati e dei flussi informativi, in termini di completezza e riduzione 	D/QL	1 pt

		dei margini di errore nel caricamento dei dati; b) aumentare la tempestività del caricamento dei dati diretto o del conferimento dei dati al Comune per la gestione delle banche-dati da parte dello stesso.		
Totale				90 PT

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 punti su 90 disponibili.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione giudicatrice attribuisce i punteggi conseguenti alla valutazione dei suindicati criteri e dei correlati sub-criteri secondo la seguente metodologia:

- a) attribuzione a ciascuna offerta di un coefficiente esplicativo della valutazione relativa al sub-criterio il quale, moltiplicato per il massimo punteggio attribuibile, determina il punteggio relativo all'offerta stessa in relazione al singolo sub-criterio;
- b) sommatoria dei punteggi assegnati a ciascuna offerta per ogni sub-criterio, ai fini della determinazione del punteggio da attribuire alla stessa offerta in relazione al criterio;
- c) sommatoria dei punteggi assegnati a ciascuna offerta in relazione a ogni criterio, al fine di determinare il punteggio totale attribuito a ciascuna offerta presentata per la definizione della graduatoria di valutazione della parte tecnico-qualitativa di ciascuna offerta presentata, anche ai fini dell'applicazione della soglia di sbarramento qualitativo e del sistema di rilevazione delle offerte anormalmente basse (determinazione del punteggio pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile alla parte tecnico-qualitativa dell'offerta);

L'attribuzione dei coefficienti è effettuata per i sub-criteri di natura quantitativa mediante applicazione della formula di proporzionalità lineare diretta specificamente indicata in rapporto a ciascuno di essi e derivante dall'applicazione della formula Ra/Rmax.

Per i suddetti sub-criteri di natura quantitativa la Commissione procederà nell'attribuzione dei punteggi nel seguente modo:

- a) applicando ai parametri numerici nelle offerte per ciascun criterio la seguente formula per la determinazione del coefficiente:

$$\mathbf{V(a)i = Ra/Rmax}$$

dove:

Ra = valore offerto dal concorrente a

Rmax = valore dell'offerta più conveniente

- b) moltiplicando il coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile rispettivamente indicato per il criterio, determinando in tal modo l'attribuzione del punteggio effettivo.

Il coefficiente definito in base alla proporzione lineare sarà moltiplicato, per ciascuna offerta, al punteggio massimo attribuibile rispettivamente indicato, determinando in tal modo l'attribuzione del punteggio effettivo.

L'attribuzione del coefficiente **V(a)i** è effettuata per i sub-criteri di natura qualitativa attraverso la valutazione discrezionale assegnata ad ogni elemento dalla Commissione nel suo plenum/complesso, la quale procederà alla valutazione considerando quanto le proposte siano rispondenti ai parametri valutativi specificati per ogni sub-criterio, secondo la scala di valutazione di seguito riportata.

La rispondenza delle offerte ai criteri motivazionali (parametri valutativi) indicati per ciascun sub-criterio è determinata in base ai seguenti elementi di valutazione:

- a) il coefficiente è pari a zero in corrispondenza di prestazione nulla (totalmente non soddisfacente);
- b) il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima (pienamente soddisfacente) offerta.

La rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali (parametri valutativi) indicati per ciascun sub-criterio è conseguentemente determinata secondo la scala di misurazione di seguito riportata:

Coefficiente	Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali (parametri valutativi)
0,0	Nulla

0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Massima

La Commissione nel suo plenum/complesso formula la valutazione attribuendo un coefficiente, che si moltiplica per il punteggio massimo attribuibile, ottenendo così il punteggio specifico, da riportare alla formula sopra rappresentata.

I punteggi saranno definiti al secondo decimale per troncamento.

Per gli elementi valutati con i criteri predeterminati in base al sistema On/off (lista di scelta) cui è assegnato un punteggio tabellare della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione della parte economica delle offerte avverrà attribuendo il punteggio massimo di 10 punti al valore del canone concessionario più elevato offerto (dato dal valore complessivo espresso per il canone rispetto al canone a base d'asta, sempre al netto degli oneri fiscali), mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo la seguente formula:

$$\text{PED} = \text{Ci} \times \text{PuMax} / \text{Co}$$

Dove:

PED (punteggio attribuibile alla offerta economica del concorrente in esame)

Ci Valore del canone del concorrente preso in esame

PuMax 10 punti - punteggio massimo

Co Valore del canone più elevato offerto

Il simbolo x corrisponde alla operazione di moltiplicazione.

Alle offerte di valore pari a quello del canone a base d'asta è attribuito punteggio zero.

Il punteggio per l'offerta economica è calcolato con troncamento al secondo decimale.

Gli operatori economici devono indicare in Euro, in cifre ed in lettere, nell'offerta economica, la proposta di valore del canone in aumento rispetto alla base d'asta, specificando il valore complessivo offerto.

Ai fini dell'applicazione della formula per l'attribuzione del punteggio si considera il valore espresso in lettere.

In ordine alla formulazione dell'offerta economica non sono ammesse offerte in ribasso.

17.4 VALUTAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Una volta completate le operazioni di attribuzione del punteggio alla parte economica dell'offerta, la Commissione giudicatrice prende in esame il Piano Economico-Finanziario presentato dall'operatore economico e, analizzandone le componenti e gli indicatori, verifica che lo stesso dimostri, in rapporto alle componenti tecnico-qualitative e economiche dell'offerta, la sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario, ai sensi dell'art. 165, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.

17.5 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, nonché ai criteri predeterminati, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio sommando i punteggi attribuiti ad ogni offerta.

La commissione giudicatrice attribuisce quindi un punteggio complessivo alle offerte presentate, derivante dall'applicazione delle formule illustrate nei precedenti commi, con sommatoria dei punteggi attribuiti ad ogni offerta per la parte tecnico-qualitativa in base ai criteri di natura qualitativa, ai criteri di natura quantitativa e ai criteri predeterminati (On/Off) e per la parte economica in base al criterio quantitativo sopra indicato.

L'attribuzione del punteggio alla parte tecnico-qualitativa dell'offerta avviene sulla base della sommatoria dei punteggi attribuiti ai criteri da A a N.

Al punteggio complessivo attribuito alla parte tecnico-qualitativa è quindi sommato quello attribuito alla parte economica dell'offerta: la sommatoria dei due punteggi determina il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente.

Risulterà economicamente più vantaggiosa l'offerta che avrà raggiunto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alla valutazione economica e tecnica.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini dell'eventuale verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 18.07.2023, alle ore 9:30 presso il comune di Saronno e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel, “comunicazioni della procedura”.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel “comunicazioni della procedura”, almeno 2 gg. prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Seggio di gara, formato dal RUP assistito da uno o più testimoni, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) generare, attraverso la Piattaforma, apposito Report di gara che, firmato dal Presidente, tiene luogo del verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Seggio provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- b) redigere apposito verbale nel quale vengono riportate le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sulla Piattaforma Sintel.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

20.1 AVVERTENZE GENERALI

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento o parziali rispetto agli importi posti a base di gara.

Saranno altresì esclusi:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti entro il termine eventualmente fissato dalla legge o assegnato nel presente disciplinare, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
 - a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
 - b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara e di escusione della cauzione provvisoria.

Si precisa che:

- non saranno ammesse offerte con riserva di nomina del contraente, pena l'esclusione, dalla gara;
 - saranno escluse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altri appalti, o ad altra offerta propria o di altri;
 - in caso di discordanza tra gli importi in cifre ed in lettere dell'offerta economica, sarà in ogni caso ritenuto valido quello più favorevole per il Comune, ai sensi dell'articolo 72 del Regio Decreto 827/1924;
 - nei limiti di quanto previsto dall'art. 83, c. 9 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui gli offerenti dovranno far per- venire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara;
 - La Stazione Appaltante si riserva il diritto di:
 - non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - sospendere, rendire o non aggiudicare la gara motivatamente.
- Il Comune si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
- Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 – il Comune si riserva la relativa valutazione, nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure. E' fatta riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato, e ciò anche ai fini della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 19.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica;
- ogni altra ipotesi di esclusione prevista dalla normativa o dal presente disciplinare.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice o di altra struttura di supporto istituita *ad hoc*, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata al termine del relativo procedimento.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione. La Stazione Appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La concessione viene aggiudicata, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

E' fatta riserva di esercitare la facoltà di cui all'art. 110, comma 1 del Codice in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

La stipula del contratto avviene entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, cesserà automaticamente estinguendosi ad ogni effetto dopo l'approvazione con determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate, tramite bonifico bancario, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 1.472,32. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta

la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di bancheo di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante presentazione dell'istanza indirizzata al R.U.P. inviata tramite PEC al seguente indirizzo comunesaronno@secmail.it oppure attraverso la Piattaforma SINTEL. La conclusione del procedimento avverrà entro i termini stabiliti dalla L. 241/1990 e s.m.i..

28. VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'IMPOSTA DI BOLLO

Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o siano state apposte in misura insufficiente, l'Amministrazione Aggiudicatrice procederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all'applicazione della relativa sanzione ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Busto Arsizio, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.